

Pieve di Soligo, 03.12.2014

Circolare n. 8

OGGETTO: ultime novità: D.Lgs. 175/2014 “Semplificazioni” pubblicato in G.U. n. 277 del 28/11/2014; D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” convertito in L. n. 164 del 11/11/2014.

Con la presente siamo ad informarvi sulle novità di natura fiscale ed amministrativa, in particolare dei Decreti in oggetto:

**DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”
(in vigore dal 13/12/2014 salvo diversamente indicato)**

PROFESSIONISTI: SPESE PER VITTO E ALLOGGIO	
Le spese di vitto/alloggio pagate direttamente dal committente non dovranno più essere riaddebitate dal professionista per potere poi essere dedotte senza limiti. Dal 2015 perciò, nel caso in cui le spese in oggetto siano sostenute dal committente, il professionista dovrà fatturare solo il compenso per la propria prestazione.	art. 10 – in vigore dal 01/01/2015
SOCIETA’ DI COMODO	
Viene esteso da 3 a 5 anni consecutivi, il periodo di verifica per l’esistenza di perdite, ai fini di determinare se una società sia o no di comodo (società in perdita sistematica).	Art. 18 – in vigore già per l’esercizio 2014
ESPORTATORI ABITUALI: VARIAZIONE DEL SOGGETTO CHE INVIA LE LETTERE D’INTENTO	
Dall’1 gennaio 2015 le lettere d’intento dovranno essere inviate telematicamente all’Agenzia Entrate <u>dall’esportatore abituale</u> che le ha emesse, e non più dal fornitore. Quest’ultimo, <u>prima di emettere la fattura in esenzione iva</u> , dovrà ricevere dall’esportatore sia la lettera che la ricevuta di spedizione all’Agenzia Entrate, pena sanzioni. Il fornitore dovrà inoltre riepilogare i dati delle lettere d’intento ricevute, nella dichiarazione Iva dell’anno successivo. Nei prossimi mesi verrà emesso un provvedimento con le indicazioni operative del nuovo obbligo.	Art. 20 – in vigore dal 01/01/2015 (manca però ancora un decreto attuativo)
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – ISCRIZIONE ALL’ELENCO VIES NOVITA’ PER GLI ELENCHI INTRASTAT	
Non sarà più necessario attendere 30 giorni per l’inserimento nell’elenco VIES (elenco degli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie), ma l’iscrizione sarà immediata. Se un operatore già iscritto non presenterà alcun Modello Intrastat per 4 trimestri consecutivi, sarà cancellato automaticamente dall’elenco. Vengono semplificati i Modelli Intrastat-servizi: i dati da comunicare saranno ridotti ai seguenti: a) partite iva delle controparti; b) valore totale delle transazioni; c) codice identificativo del tipo di prestazione; d) Paese di pagamento. Con un apposito provvedimento verranno pubblicati i nuovi modelli. Per quanto riguarda i Modelli Intrastat-beni, per l’eventuale errata compilazione della parte statistica verranno sanzionati solo gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento, spedizioni o arrivi pari o superiori ad € 750.000.	Artt. 22/23 La normativa sugli elenchi Intrastat deve essere completata dalla pubbl. di un apposito decreto.
COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST	
La comunicazione degli elenchi relativi alle operazioni “black list”, verrà effettuata annualmente e solo dagli operatori che effettueranno operazioni con i Paesi a fiscalità privilegiata, complessivamente superiori annualmente a € 10.000. Tale limite <u>dovrebbe</u> essere riferito alle operazioni svolte con ognuna delle controparti, si rimane in attesa di un chiarimento da parte degli organi competenti.	Art. 21 - in vigore già per le operazioni effettuate nel 2014

RIMBORSI IVA	
<p>Non viene più prevista la fideiussione per richieste di rimborsi iva fino a € 15.000 (il limite precedente era di € 5.000). Ora sarà necessario solamente presentare la dichiarazione iva. Per richieste di rimborso iva superiore a € 15.000, è necessario presentare la dichiarazione iva con l'apposizione del visto di conformità; va inoltre sottoscritta un'autodichiarazione dalla quale risulti: che sono stati pagati i contributi previdenziali e assicurativi, che alcuni parametri aziendali non sono stati superati (patrimonio netto diminuito di oltre il 40%, immobili diminuiti di oltre il 40% per effetto di vendite non ordinarie) e che l'azienda non sia cessata. La presentazione della fideiussione resta in vigore, infine, solo per aziende che si trovano in particolari situazioni e non più nella generalità dei casi.</p>	Art. 13
APPALTI E SUBAPPALTI IN EDILIZIA – ELIMINAZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE FISCALE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	
<p>Viene eliminato ora anche l'obbligo di richiedere all'appaltatore o al subappaltatore l'autodichiarazione di aver effettuato il versamento delle ritenute fiscali sul lavoro dipendente. Ciò comporta il venir meno delle sanzioni per il committente e della responsabilità solidale dell'appaltatore, per il mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti. Ricordiamo che resta sempre in vigore la solidarietà fra committente, appaltatore e subappaltatore, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti.</p>	Art. 28 - in vigore già per le operazioni effettuate dal 13/12/2014
SPESE DI RAPPRESENTANZA: AUMENTO A € 50 DEL COSTO DEGLI OMAGGI PER I QUALI E' POSSIBILE DETRARRE L'IVA	
<p>Viene innalzato da € 25 a € 50, il limite dell'importo dei beni acquistati da terzi al fine di omaggiarli, per i quali si può detrarre l'iva. Si ricorda invece che l'iva sull'acquisto di beni di propria produzione, dati in omaggio, è sempre detraibile non essendo considerati spese di rappresentanza.</p>	Art. 30
AGENTI DI COMMERCIO – COMUNICAZIONE DI ALIQUOTA RIDOTTA PER LE RITENUTE	
<p>Se gli agenti si avvalgono in via continuativa di dipendenti o di collaboratori, possono chiedere alle ditte mandanti l'applicazione della ritenuta d'acconto del 23% sul 20% dell'imponibile, al posto del 23% sul 50 per cento. Il Decreto dà la possibilità agli agenti di inviare tale richiesta anche tramite pec; la richiesta non va più spedita ogni anno, ma avrà efficacia fino a revoca.</p>	Art. 27 – deve essere ancora emanato un apposito decreto
IVA AL 4% SU CASE DI ABITAZIONE – MODIFICA DEL CONCETTO "CASA DI LUSSO"	
<p>Viene mutato il concetto di "casa di lusso" (a cui non si applica l'iva agevolata del 4%), che non si riferisce più a certe caratteristiche dell'immobile (metratura, piscina, ecc.) ma solo al fatto che sia identificato catastalmente con le categorie A1, A8 e A9.</p>	Art. 33
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	
<p>Non dovrà più essere effettuata la dichiarazione di successione dell'eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'eredità non vi sono immobili o diritti reali immobiliari e • l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro. 	Art. 11
MODELLO 730 PRECOMPILATO	
<p>Entro il 15 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di dipendenti e pensionati il modello 730 precompilato relativo ai redditi 2014. Il modello può essere scaricato direttamente dal contribuente attraverso il canale telematico dell'Agenzia (fisconline), previa iscrizione; in alternativa può essere data delega al CAF o ad un intermediario. Il modello precompilato, che conterrà già alcuni dati aggiuntivi rispetto a quelli del reddito, come i dati degli interessi passivi e delle polizze assicurative, potrà essere accettato così com'è oppure integrato con dati non presenti (es. spese mediche), entro il 7 luglio.</p>	Art. 4 – Modelli 730 riferiti ai redditi 2014

DETRAZIONI DEL 65% PER RISPARMIO ENERGETICO	Art. 12
Viene abolito l'obbligo di invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono oltre l'anno.	

**DECRETO "SBLOCCA ITALIA"
(decorrenza 12/11/2014)**

INTERVENTI EDILIZI, MANUTENZIONI, C.I.L. (Comunicazione di Inizio Lavori)	Art. 17
<p>Il Decreto riformula parzialmente la tipologia di interventi edilizi che rientrano nelle categorie di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli che non necessitano di alcuna autorizzazione comunale e quelli che necessitano di semplice C.I.L. o di C.I.L. asseverata da un tecnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innanzitutto nella categoria delle <u>manutenzioni ordinarie</u> (opere che non necessitano di alcun permesso) sono inclusi anche gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. • Vengono poi ricompresi nella categoria della "manutenzione straordinaria", i lavori consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. • Alcuni tipi di interventi edilizi richiedono ora solo la presentazione della scia e non più un permesso di costruire. In sostanza, per le opere che, pur comportando modifiche alle singole unità immobiliari, lasciano invariata la volumetria complessiva dell'edificio non sarà più necessario presentare un permesso di costruire, ma la C.I.L. in caso di manutenzione straordinaria e la SCIA in caso di restauro e risanamento conservativo. <p>E' prevista la sanzione di € 1.000 per la mancata presentazione della C.I.L. in Comune; la sanzione si riduce di 2/3 se la comunicazione viene presentata in ritardo, ma prima della fine dei lavori. Si segnala infine che il Comune è obbligato a fornire all'Agenzia Entrate i dati degli interventi edilizi desunti dalle C.I.L. ricevute, ai fini dell'aggiornamento catastale.</p>	
INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE	Art. 21
<p>Viene prevista una deduzione dal reddito delle persone fisiche, di un importo pari al 20% del prezzo di acquisto di unità immobiliari residenziali da destinare a locazione per almeno 8 anni; la stessa deduzione è estesa al 20% degli interessi passivi sul mutuo contratto per effettuare l'acquisto predetto. I requisiti per fruire dell'agevolazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile deve essere acquistato, da una persona fisica che non eserciti attività commerciale, dal 17/01/2014 al 31/12/2017 • l'immobile deve essere nuovo o essere stato soggetto a lavori di ristrutturazione/restauro/risanamento, deve avere prestazione energetica A o B • l'importo massimo su cui calcolare la deduzione è di € 300.000 • il futuro inquilino non sia parente di primo grado dell'acquirente • l'abitazione dovrà essere affittata al minore fra canone concordato (legge 431/98), oppure con canoni da social housing (Dpr 380/2001 e L. 350/2003). • l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9. <p>La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.</p> <p>La deduzione viene prevista anche nel caso in cui il soggetto costruisca un immobile a destinazione residenziale su un'area edificabile già posseduta dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori. L'importo delle spese di costruzione sono attestare dall'impresa che esegue i lavori.</p>	

VIAGGI DI TRASPORTO IN REGIME DI CABOTAGGIO - SANZIONI	
<p>Vengono previste sanzioni a carico del committente (ma anche dell'autotrasportatore straniero) <u>che si avvalga di un vettore comunitario irregolare</u> per un trasporto in regime di cabotaggio. Ricordiamo che il cabotaggio è il contratto stipulato per effettuare fino a tre trasporti, tra due luoghi in Italia, a mezzo di un autotrasportatore comunitario; i tre trasporti devono essere successivi allo scarico in Italia di un trasporto internazionale effettuato dallo stesso vettore e vanno effettuati entro 7 giorni dallo scarico del trasporto internazionale. In alternativa è permesso effettuare un solo trasporto Italia-Italia entro tre giorni dall'ingresso a vuoto in Italia, sempre comunque a seguito di un trasporto internazionale estero-estero.</p> <p>A bordo del veicolo si deve trovare:</p> <p>a) <u>la copia conforme della licenza comunitaria</u>,</p> <p>b) la documentazione che provi il trasporto internazionale con destinazione italiana (lettera di vettura internazionale - Cmr),</p> <p>c) per ogni trasporto di cabotaggio effettuato dopo il trasporto internazionale, un documento che riporti almeno: il nome, l'indirizzo e la firma del mittente; il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore; il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto; la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità di imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero dei colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi; la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci; il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.</p> <p>L'irregolarità dell'autotrasportatore si manifesta sia nella non conformità dei documenti a bordo, sia nella non corrispondenza dei dati del tachigrafo con quelli degli altri documenti.</p>	Art. 32-bis
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO – DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI	
Viene disposto l'obbligo, per tutti i soggetti della filiera dell'autotrasporto conto terzi (committente, autotrasportatore, ecc), di pagare le prestazioni solamente con strumenti tracciabili (assegni, bonifici, ecc.).	Art. 32-bis
RENT TO BUY: AFFITTO A SCOPO DI ACQUISTO	
Viene regolato un tipo di contratto di affitto che permette di acquistare l'immobile preso in locazione, esercitandone (su richiesta) il riscatto entro un termine prestabilito ed indicando la parte del canone di locazione destinata all'affitto e la parte destinata in conto/acquisto. Se il riscatto non viene esercitato, il proprietario restituirà la quota dei canoni versata dal locatario in conto/acquisto. Sia il locatore che il locatario possono essere privati, imprese o professionisti; l'immobile può essere di qualsiasi tipo (abitativo, ufficio, negozio, industriale).	Art. 23

ALTRI ARGOMENTI

CASELLA PEC: UNA PER OGNI AZIENDA	
Il Ministero dello Sviluppo ha ribadito che non è possibile che una casella PEC sia riferita a più di un'azienda; è perciò necessario che ogni azienda abbia la propria PEC. Le aziende che condividono con altre una stessa casella devono perciò attivarne una propria che andrà poi comunicata al Registro Imprese.	Circ. 3670/2014

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA